

### REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TRIBUTA DI TARANTO	ARIA PROVINCIALE		OEZIONE I	3
		3 5 5 E		SEZIONE (	·
Hui	nita con l'intervento dei Signori				
L	BRANDIMARTE	MASSIMO		Presidente	
IJ	CATAPANO	GIUSEPPE		Relatore	
IJ	DE FELICE	SUSANNA	2	Giudice	
C.I			1341		
$\Box$			9 Nº	***	
17					12520
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9000 to 2 K K			• •
ha i	emesso la seguente				
		SENTENZA			TENT
					12/20
- sı d∈	il ricorso n. 473/2018 epositato il 23/03/2018				
- a	vverso AVVISO DI ACCERTAI	MENTO nº 20/2016 D	EL 4/10/20	17 TARSU/TIA	2011
CO	ntro: MUNE DI MARTINA FRANCA				
pro	posto dai ricorrenti:				
3 12					
rap	presentato da:				
rap	presentato da:				
1					
dita	no dos				
	so da: NTANARO VITO				
	2SO LIMBERTO ( 150 74100 3	TADALITA DI			

SEZIONE			
N° 3			
REG.GENERALE			
N° 473/2018			
UDIENZA DEL			
02/10/2018 ore 09:00			
M <sub>o</sub>			
167			
PRONUNCIATA IL:			
0 2 UTT, 2018			
DEPOSITATA IN SEGRETERIA II. 1 1 GEN. 2019			
It Segretario			
N Segrelario di Sezione			
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			
Harmon Control of the			

## Commissione Tributaria Provinciale

di Taranto

RGR N.473/2018

## Svolgimento del processo

Con ricorso telematico del 26/03/2018, la societi in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. legalmente rappresentati e tutti meglio qualificati in atti, si oppone avverso Provvedimento di accertamento TARSU avviso n. 20/2016 del 04/07/2017 annualità 2011, emesso dal Comune di Martina Franca.

Fatto: l'Ente impositore emetteva il Provvedimento di rettifica dell'avviso di accertamento TARSU n. 20/2016 emesso in data 09/10/2017 in forza della sentenza della CTP di Taranto n. 289/04/2017 depositata il 19/01/2017, passata in giudicato.

In ricorso, la ricorrente chiede: in via principale, dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'infondatezza cd erroneità del Provvedimento Tarsu impugnato con riferimento agli importi accertati e/o ai relativi interessi; in via subordinata, disporre la massima riduzione degli importi accertati; vittoria di spese di giudizio. La ricorrente eccepisce: 1. In via preliminare, l'atto impugnato è : a) nullo perchè notificato oltre i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, 1. 296/2006, poichè l'atto impugnato, notificato nel 2017, riguarda l'annualità 2011 e perchè per lo stesso anno, risulta essere stata emessa la sentenza n. 289/04/2017 depositata il 19/01/2017, passata in giudicato. b) inesistente, perchè inviato e notificato a cura di un soggetto privato non legittimato, la Poste private. 2. Diritto: A. L'atto è nullo perchè avulso dalla sentenza n. 289/04/2017, poichè,

accostando l'originaria pretesa riportata nell'avviso di accertamento e l'atto impugnato, emerge la difformità sostanziale della pretesa ora contestata. Infatti, per i primi tre immobili doveva applicarsi la tariffa di €. 3,36 su mq. 2527, per il quarto e quinto immobile il Comune non ha opertato alcuna riduzione nè della tariffa nè della superficie. B. Violazione degli obblighi di prova e motivazione dell'atto impugnato di cui all'art. 3 1. 241/1990, agli artt. 7 e 12 1.212/2000, all'art. 1 e. 162 della Pinanziaria 2007, poichè l'atto impugnato è illegittimo perchè mancante dei requisiti essenziali previsti in tema di motivazione e di prova degli atti amministrativi. C. . La carenza di prova, poichè l'onere della prova incombe all'Ente impositore e non al contribuente. D. L'omessa sottoscrizione autogrofa o digitale dal parte del responsabile del procedimento ed i vizi del soggetto firmatario. E. Il calcolo degli interessi. Eccependone la determinazione indeterminata degli stessi.

Il Comune impositore, con controdeduzioni depositate il 05/06/2018, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. L'Ente controdeduce: 1. Deduzioni sulla notifica oltre i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, l. 296/2006. Con il provvedimento di rettifica, l'Amministrazione non ha notificato un nuovo avviso di accertamento ma si è limitata ad annullare la parte dell'atto ritenuta illegittima dal Giudice con conseguente riduzione della pretesa tributaria dell'originario avviso di accertamento . 2. Deduzioni sull'inesistenza giuridica della notifica a mezzo raccomandata a.r. Poste private. Il vizio di nullità e di giuridica inesistenza della notifica è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo. 3. Deduzioni sulla nullità del provvedimento di rettifica avulso dalla sentenza n. 1799/2016 e n. 289/04/2017. La sentenza n. 289/04/2017 di accoglimento parziale del ricorso con estensione del giudicato relativo alla sentenza n. 1799/2016, entrambe passate in giudicato; di conseguenza, il contenuto della sentenza passata in giudicato non può più essere messa in discussione tra le parti, La società ricorrente ha riconosciuto la legittimità della minore pretesa fiscale come accertata dal Giudice e l'Amministrazione era tenuta a porre in esecuzione la minore pretesa tributaria. 4. Deduzioni in ordine alle eccezioni formali dell'atto. Si ribadisce che, trattandosi di provvedimento di rettifica dell'originario accertamento, la legittimità formale dell'atto non può più essere messa in discussione ex art. 2909 c.c.,

La ricorrente produce telematicamente in data 19/09/2018 memorie illustrative ex art. 32 dlgs 546/92 con cui, ad illustrazione dei motivi di ricorso, osserva e deduce ulteriormente: 1. L'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto inviato e notificato a cura di un soggetto privato non legittimato, la Poste private. La AGCOM ha emesso il "Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta ..." in data 28/02/2018 e il MISE ha emanato il proprio decreto il 19/07/2018, per cui la notifica effettuata il 16/10/2017 è inesistente. 2. L'inesistenza giuridica dell'atto impugnato. L'Ente avrebbe dovuto emettere un mero atto di liquidazione riconducibile ai motivi della sentenza e non un nuovo avviso di accertamento avente, peraltro, lo stesso numero di protocollo di quello già definitvamente giudicato dalla CTP. 3. Nullità dell'atto impugnato; merito. La resistente ha disatteso la pronuncia del Giudice modificandola radicalmente.

a?

#### Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo ed all'esito della udienza di trattazione della controversia, osserva; 1. L'eccezione " L'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto inviato e notificato a cura di un soggetto privato non legittimato, la Poste private" è fondata. In proposito, la Commissione intende aderire all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ha stabilito che "la notifica degli atti tributari sostanziali e processuali effettuata da Poste private è inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria, anche dopo l'entrata in vigore (10 settembre 2017) delle modifiche apportate dal Decreto Concorrenza (Legge n. 124/2017) in merito alla possibilità di notificazione attribuita anche agli operatori privati.", La Commissione evidenzia che gli operatori privati sono legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenze individuali ad opera dell' AGCOM, il cui "Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta ..." risulta essere stato emesso in data 28/02/2018 (Delibera AGCOM 77/1/Cons) ed il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il proprio decreto in data 19/07/2018. Tanto premesso, la Commissione rileva che notifica dell'atto impugnato deve considerarsi inesistente perchè avvenuta a mezzo Poste private in data 16/10/2017. (cfr. Corte di Cassazione: n. 3010 del 7 febbraio 2018; n. 2173 del 29 gennaio 2018; n. 234 del 08 gennaio 23887 del 11 ottobre 2017; n. 234/2018; n. 8089/2018; n. 21884/2018 pubblicata il 2. L'eccezione " L'inesistenza giuridica dell'atto impugnato. L'Ente avrebbe dovuto emettere un mero atto di liquidazione riconducibile ai motivi della sentenza e non un nuovo avviso di accertamento" è fondata. La Commissione evidenzia che, poiché il titolo giudiziale da cui trac origine la pretesa non è l'atto amministrativo, ma la sentenza passata in giudicato, l'Amministrazione può ricorrere alla iscrizione a ruolo della pretesa vantata oppure all'ingiunzione di pagamento che altro non è che l'intimazione a pagare una tassa, un imposta, un tributo non ancora pagato a seguito di una pretesa divenuta definitiva(cfr. Cass. n.16290/2015; Cass. 20024/2015; Cass, n.21263/2015). La Commissione precisa, però, che essendo la pretesa comunale confermata parzialmente da una sentenza passata in giudicato, l'azione amministrativa riscossiva è soggetta al termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. SS.UU. n.25790/2009, Cass. N. 8380/2013, Cass. N. 9076/2017. La Commissione ritiene che l'accoglimento delle suddette eccezioni sollevate dal ricorrente, renda superfluo, perchè assorbente, l'esame degli ulteriori motivi di doglianza proposti. Per tutto quanto innanzi, la Commissione accoglie il ricorso perchè fondato e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato. La Commissione, considerata la natura della controversia (notificazione a mezzo Poste private - modalità di riscossione di sentenza passata in giudicato), dispone il compenso delle spese di giudizio tra le parti.

## P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso perchè fondato e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato. Spese compensate.

Taranto, 02 ottobre 2018

ll Relatore

Dott. Giuseppe Catapano

Il Pregidente

Dott. Massimo Brandimarte